



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE



Approvato in Consiglio Comunale  
delibera nr. 21 del 2019  
esecutivo dal

## INDICE

Art. 1 : Finalità	6
Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana e Rurale	6
Art. 3 : Accertamento delle violazioni	6
<b>TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>	<b>6</b>
Art. 4 : Spazi ed aree pubbliche	6
Art. 5 : Luminarie	6
Art. 6 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	7
Art. 7 : Atti vietati su suolo pubblico	7
<b>TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>	<b>8</b>
Art. 8 : Marciapiedi e portici	8
Art. 9 : Manutenzione degli edifici e delle aree.	8
Art. 10 : provvedimenti per la riduzione degli inconvenienti igienico sanitari provocati dalla eccessiva presenza di piccioni nel centro cittadino.	9
Art. 11 :Disciplina degli spazi ineditati e degli edifici in disuso posti sulla pubblica via.	9
Art. 12 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	10
Art. 13 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano	10
Art. 14 : Nettezza del suolo e dell'abitato	10
Art. 15 : Sgombero neve	10
Art. 16 : Pulizia aree verdi nel centro abitato	11
Art. 17 : Rami e siepi	11
Art. 18 : Pulizia fossati	11
Art. 19 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	11
Art. 20 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali	12
Art. 21 : Esposizione di panni e tappeti	12
<b>TITOLO 4 : NORME SULL'ATTIVITA' EDILIZIA</b>	<b>12</b>
Art. 22 - Spazi pubblici o ad uso pubblico	12
Art. 23 - Spazi privati	14

Art. 24- Realizzazione degli interventi	15
<b>TITOLO 5 – NORME DI TUTELA AMBIENTALE</b>	<b>16</b>
Art. 25 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili	16
Art. 26 : Oggetti mobili.	16
Art. 27 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto	16
Art. 28 : Accensioni di fuochi	17
Art. 29: Depositi esterni	17
Art. 30: Macchine da giardino	17
Art. 31 : Macchine agricole	17
Art. 32 : Uso dei dispositivi antifurto	18
Art. 33 : Pubblicità fonica	18
Art. 34 : Pulizia strade e raccolta rifiuti	18
Art. 35 : Utilizzo di strumenti musicali	18
Art. 36 : Attività produttive rumorose	18
Art. 37 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili	19
<b>TITOLO 6 : DISCIPLINA DEL DIRITTO AD OCCUPARE IL SUOLO, LO SPAZIO PUBBLICO O AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSO, MEDIANTE ELEMENTI DI ARREDO</b>	<b>19</b>
Art. 38 : Finalità	19
Art. 39 : Concessioni	19
Art. 40 : Temporaneità	19
Art. 41 : Divieti	19
Art. 42 : Vincoli	20
Art. 43 : Occupazione	20
Art. 44 : Pubblicità	21
Art. 45 : Manutenzione	21
Art. 46 : Restituzione del suolo	21
Art. 47 : Sanzioni e rimozioni	21
<b>TITOLO 7 : ANIMALI</b>	<b>22</b>

Art. 48 : Benessere degli animali	22
Art. 49 : Animali di affezione	23
Art. 50 : Custodia e tutela degli animali	23
Art. 51 : Cani	23
Art. 52 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato	26
<b>TITOLO 8 : POLIZIA ANNONARIA</b>	<b>26</b>
Art. 53 : Erboristerie	26
Art. 54 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato	26
Art. 55 : Attività miste	26
Art. 56 : - Commercio ed esposizione di generi di antiquariato	27
Art. 57 : Occupazioni per esposizione di merci	27
Art. 58 : Insediamento di attività produttive.	28
Art. 59 : Targhetta dell'amministratore di condominio	28
<b>TITOLO 9 : VARIE</b>	<b>28</b>
Art. 60 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza	28
Art. 61 : Accattonaggio	29
Art. 62 : Artisti di strada	29
Art. 63 : Divieto di campeggio libero	29
Art. 64 : Contrassegni del Comune	29
<b>TITOLO 10: POLIZIA RURALE</b>	<b>29</b>
Art. 65 : Tutela del territorio	29
Art. 66 : Circolazione degli armenti e delle greggi.	30
Art. 67 : Tutela della fauna e vegetazione dai parassiti.	30
<b>TITOLO 11 : NORME PER L'USO E LA SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO</b>	<b>31</b>
Art. 68 : Classificazione delle aree verdi	31
Art. 69 : Campo di applicazione	31
Art. 70 : Tipologie di attività	31

<b>Art. 71 : Modalità particolari di svolgimento di alcune attività</b>	32
<b>Art. 72 : Attività sottoposte ad autorizzazione</b>	32
<b>Art. 73 : Modalità di autorizzazione</b>	32
<b>Art. 74 : Divieti generali</b>	32
<b>Art. 75 : Divieti particolari</b>	33
<b>Art. 76 : Animali nelle aree verdi</b>	34
<b>Art. 77 : Veicoli</b>	34
<b>Art. 78 : Pattini e skate-board</b>	35
<b>Art. 79 : Rimozione</b>	35
<b>Art. 80 : Norma generale</b>	35
<b>TITOLO 12 : SANZIONI</b>	35
<b>Art. 81 : Sanzioni amministrative</b>	35
<b>TITOLO 13 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	35
<b>Art. 82 : Abrogazioni di norme.</b>	35
<b>Art. 83 : Entrata in vigore</b>	36
<b>Art. 84 : Norma finale</b>	36

## TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 : Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana e Rurale

Le funzioni amministrative di Polizia Urbana e Rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

### Art. 3 : Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

## TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### Art. 4 : Spazi ed aree pubbliche

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

### Art. 5 : Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3. L'installazione di luminarie e simili sui sostegni della pubblica illuminazione deve essere autorizzato dall'Ente gestore.
4. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,10 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

#### Art. 6 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) 3) e 4) del precedente articolo.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

#### Art. 7 : Atti vietati su suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

1. lavare i veicoli;
2. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray, di inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
3. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
4. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
5. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
6. bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
7. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
8. soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
9. abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
10. introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

11. il trasporto di cose polverose od emananti cattivo odore dovrà eseguirsi in modo da impedire la diffusione delle polveri e dell'odore.
12. far uso di scale a mano, senza che siano sempre custodite alla base.
13. il volantinaggio eseguito con autoveicoli o con abbandono di volantini su suolo pubblico, su autoveicoli anche se infilati nel tergicristallo o su oggetti posti sul suolo pubblico, a scopo pubblicitario - commerciale. La consegna a domicilio della pubblicità commerciale deve essere effettuata con il deposito del materiale nelle cassette della posta o in strutture apposite, non è ammessa la consegna su parti esterne degli edifici.
14. deteriorare immobili e cose utilizzando bombolette spray e/o imbrattanti di qualsiasi genere

### **TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 8 : Marciapiedi e portici**

Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

1. Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
2. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

E' vietato con qualsiasi tipo di veicolo percorrere portici e ne è vietata la sosta, anche se a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

#### **Art. 9 : Manutenzione degli edifici e delle aree.**

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile e soprattutto la sicurezza dei passanti in relazione alla possibile caduta di tegole, cornicioni, persiane o qualsiasi altra parte costituente il fabbricato. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde e pluviali debitamente installati, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di



ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Art. 10 : provvedimenti per la riduzione degli inconvenienti igienico sanitari provocati dalla eccessiva presenza di piccioni nel centro cittadino.

1. E' vietato a chiunque fornire alimenti ai piccioni in tutta l'area del centro cittadino;
2. I proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di edifici, sono tenuti a loro cura e spese a:
  - Rimuovere gli eventuali escrementi di piccione presenti sui terrazzi, soffitte, cornicioni e qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate;
  - Mantenere puliti nel tempo tali luoghi ricorrendo, ove necessario, a posizionare opportuni dissuasori nei riguardi dei piccioni;
3. Ai proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di edifici nel centro cittadino è fatto obbligo, in caso di ristrutturazione e di interventi di manutenzione straordinaria di:
  - Dotare, a propria cura e spese, gli edifici di appositi dissuasori per piccioni che possono essere di tipo ad aghi metallici o ad impulsi elettrostatici;
  - Provvedere alla chiusura con diaframmi in muratura, reti ed altri mezzi, degli accessi ai siti atti alla sosta e alla nidificazione dei piccioni.

Art. 11 :Disciplina degli spazi inedificati e degli edifici in disuso posti sulla pubblica via.

1) Le aree inedificate non possono essere lasciate nello stato di abbandono, ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di arredo e di decoro urbano compreso il periodico sfalcio dell'erba.

2) Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazione igienico – sanitaria e ambientale, devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione.

3) Gli edifici posti nel centro abitato devono essere resi inaccessibili ai piccioni e lungo le pubbliche vie occorre rendere impraticabile le zone di sosta dei piccioni sulle facciate.

4) In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica.

5) Per ragioni di ordine preventivo ed al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee, gli immobili dimessi devono essere posti in condizioni tali da evitare che pericoli di ordine statico o di carattere igienico – sanitario possano compromettere la pubblica incolumità. A tal fine gli edifici devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione di opere provvisorie che – senza pregiudizio della stabilità delle strutture – consentano di rendere impraticabili gli spazi esistenti, quali tamponamenti di porte e finestre ed interventi su scale e solette.

6) In presenza di grave situazione di tutela ambientale, di igiene e di decoro può essere prescritto che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzia di stabilità e durata, che abbiano altezza non inferiore a 2,50 metri e non superiore a 3 metri e aspetto decoroso.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

#### Art. 12 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti che dovranno essere conferiti ai centri autorizzati, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

#### Art. 13 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

1. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
2. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
3. spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
4. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
5. su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

#### Art. 14 : Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 21 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
2. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui al comma precedente, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

#### Art. 15 : Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico, in particolare sulla sede viabile.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Onde consentire il transito dei mezzi atti alla rimozione della neve della carreggiata, è fatto divieto ai proprietari dei veicoli di lasciare gli stessi sulla sede viabile ove non vi sia una carreggiata disponibile di almeno metri 3,00, la mancata osservazione della norma comporterà la rimozione coatta del veicolo stesso, ed il trasporto presso una depositaria autorizzata, il proprietario per avere diritto alla restituzione del veicolo dovrà corrispondere una cifra adeguata per la copertura di spese trasporto e custodia.

#### Art. 16 : Pulizia aree verdi nel centro abitato

I proprietari dei terreni in cui si riscontrino la presenza di roditori, insetti e altri parassiti animali devono effettuare un'opera di pulizia con particolare riferimento alla rimozione di arbusti e accumulo di inerti.

#### Art. 17 : Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Per quanto concerne la distanza di dimora degli alberi dai confini, dalle sponde dei canali, dalle strade e piazze pubbliche, vicinali e private devono essere rispettate le seguenti distanze:
 

➤ Piante ad alto fusto (con fusto superiore a mt. 3)	mt. 5,00;
➤ Piante a basso fusto (con fusto fino a mt. 3)	mt. 3,00;
➤ Piante ornamentali e da giardino e da frutto	
Il cui fusto sorga ad altezza non superiore a mt. 3	mt. 1,50;
➤ Viti, arbusti e siepi	mt. 1,00.

#### Art. 18 : Pulizia fossati

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

#### Art. 19 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 20 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali  
I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

#### Art. 21 : Esposizione di panni e tappeti

E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

### **TITOLO 4 : NORME SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

#### Art. 22 - Spazi pubblici o ad uso pubblico

La sezione definisce e disciplina la formazione, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici e degli spazi privati ad uso pubblico, intesi come parti di un disegno unitario del tessuto urbano.

##### 1. Disciplina del verde:

La formazione, la conservazione e/o la sostituzione del verde negli spazi pubblici o ad uso pubblico, in quanto fattore di qualificazione ambientale, è assoggettata alle seguenti norme:

Le specie e le essenze arboree devono essere compatibili con l'ambiente urbano con riferimento agli aspetti di stabilità, crescita, resistenza al vento, umbratilità, manutenibilità. L'inserimento di alberature negli spazi pubblici o ad uso pubblico deve essere attuato rispettando le esigenze specifiche di ogni essenza di irrigazione naturale dell'apparato radicale. La distanza delle alberature rispetto a confini di spazi privati o alle edificazioni, oltre al rispetto delle norme di legge vigenti, deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che in ogni caso non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione e soleggiamento di ambienti confinati prospicienti. Anche gli spazi a prato sono assoggettati alle disposizioni della presente norma.

La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento.

I progetti esecutivi, soggetti ad autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali, di aree verdi dovranno documentare in maniera specifica la rispondenza alle suddette norme.

##### 2. Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico:

Le strade e le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico devono essere trattati superficialmente in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso ed il convogliamento delle acque meteoriche ed evitare possibili ristagni.

I materiali e le modalità costruttive delle sistemazioni dovranno essere definiti, per ogni contesto urbano, anche tenendo in considerazione i materiali connotativi dell'immagine storicamente consolidata.

Con riferimento alle specifiche condizioni di transito di mezzi veicolari, dovranno essere individuate le tipologie di finitura in relazione alle sollecitazioni dei carichi dinamici previsti, dell'usura e della manutenibilità.

In presenza di sottoservizi impiantistici devono essere valutate le condizioni di possibile intervento attraverso soluzioni di finitura rimovibili e facilmente ripristinabili.

### 3. Insegne e mezzi pubblicitari:

L'installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose e cartellonistica è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, previa presentazione di disegni firmati dal richiedente da cui risulti chiaramente l'inquadramento delle nuove opere.

Fatte salve le prescrizioni del Codice della strada, l'installazione di quanto sopra deve essere disciplinata in relazione alle esigenze di decoro degli spazi pubblici e alle caratteristiche panoramiche dei percorsi, in caso di ente proprietario della strada diverso dal Comune, dovrà essere richiesto nulla-osta dell'ente stesso.

La posizione di insegne e mezzi pubblicitari sugli edifici deve essere effettuata nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dei manufatti architettonici e assentita da specifici provvedimenti autorizzativi.

### 4. Chioschi:

L'installazione di chioschi, edicole e di altre strutture a carattere temporaneo su spazi pubblici, ferme restando le norme del Codice della strada, è soggetta a provvedimento autorizzativo.

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- anche se infissi al suolo, i manufatti devono risultare agevolmente movibili.
- i manufatti devono essere rimossi allo scadere della concessione comunale di occupazione suolo pubblico, salvo la facoltà di presentare domanda di rinnovo del titolo abilitante almeno novanta giorni prima della scadenza.

### 5. Piste ciclabili:

Nella progettazione di nuovi interventi viabilistici deve essere prevista, ove possibile, la realizzazione di percorsi ciclabili alternativi al transito veicolare, in modo da garantire l'incolumità nell'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto individuale.

Le dimensioni e il calibro di tali percorsi dovranno essere individuati in relazione al traffico previsto in modo da favorirne l'efficienza in relazione alle condizioni d'uso.

### 6. Spazi porticati:

Nella realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico dovranno essere rispettate le disposizioni relative alla larghezza minima, pendenza, dislivello e raccordo stradale, individuate dalle norme per la limitazione delle barriere architettoniche.

L'altezza interna dello spazio porticato non potrà essere inferiore a metri 3,20.

Le tipologie di finitura e i materiali dovranno essere compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani e caratteristici della zona urbana interessata e concordati preventivamente con L'Ufficio Tecnico Comunale.

Salvo cause di forza maggiore, dovrà essere realizzata la continuità di tali percorsi coperti, ove presenti, evitando interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati, avendo cura di non alterare la continuità delle cortine storiche.

### 7. Reti di servizi pubblici:

Le reti dei servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi in modo da non alterare i caratteri ambientali.

In particolare i punti di accesso, così come le camerette di ispezione e le tombature debbono inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione.

Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici.

#### 8. Volumi tecnici impiantistici:

La realizzazione di volumi tecnici impiantistici fuori o entro terra, come cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc., deve armonizzarsi con il costruito al contorno e con i caratteri degli spazi pubblici in cui devono inserirsi.

#### 9. Intercapedini e griglie di aerazione:

La realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante (aventi funzione di servizio, illuminazione indiretta, aerazione e protezione dall'umidità dei locali interrati, accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite) viene consentita purché la disposizione delle griglie di ventilazione venga correttamente inserita nelle finiture di pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono.

Apposita relazione dovrà asseverare la rispondenza ai requisiti di sicurezza e resistenza del manufatto ai carichi previsti.

In ogni caso la realizzazione delle stesse è a totale carico dei proprietari previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

### Art. 23 - Spazi privati

La sezione definisce e disciplina gli elementi di relazione fra gli spazi privati e gli spazi pubblici affinché non siano compromessi gli elementi unitari del tessuto urbano.

#### 1. Accesso alla rete viaria:

L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati o di pertinenza delle costruzioni è realizzato tramite passi carrabili autorizzati dall'Amministrazione comunale. Fatte salve le disposizioni del Codice della strada, sono valide le seguenti prescrizioni:

- L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili è consentito solamente quando giustificato da esigenze di viabilità sia interna che esterna; l'accesso veicolare alle singole unità immobiliari deve essere garantito dagli spazi interni comuni, salvo comprovata impossibilità strutturale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- L'accesso diretto dallo spazio pubblico allo spazio privato non è consentito qualora non sia possibile l'inversione di marcia nello spazio privato e l'immissione frontale dei veicoli sullo spazio pubblico.
- Sulla rete stradale con caratteristiche extraurbane il cancello a delimitazione della proprietà deve sempre essere arretrato per consentire la sosta del veicolo in ingresso fuori dalla carreggiata, e la recinzione dovrà essere provvista di raccordi obliqui per migliorare la visibilità.
- Sulla rete stradale urbana, qualora non fosse possibile l'arretramento del cancello, questo può essere installato sull'allineamento stradale ove dotato di sistema automatico con comando di apertura a distanza.

#### 2. Nuovi passi carrabili:

La realizzazione di nuovi passi carrabili per l'accesso dei veicoli agli spazi privati è consentita nel rispetto delle seguenti misure, salvo comprovata impossibilità o diverse necessità legate alla destinazione d'uso dell'area privata:

- larghezza del passo carrabile minima m 3,00 (senso unico di marcia) e massima m 4,50.
- distanza del passo carrabile dall'incrocio (misurata dallo spigolo della costruzione in angolo) minima m 12,00.

In caso di frazionamento di unità immobiliari, potrà essere concessa la realizzazione di nuovi passi carrai valutando che tale operazione non comporti una eccessiva riduzione degli spazi destinati a parcheggio lungo la strada.

### 3. Strade private:

La realizzazione di strade private è soggetta agli atti di pianificazione e controllo previsti dall'ordinamento vigente.

Nella realizzazione gli enti proprietari devono assicurare il rispetto delle disposizioni relative alle caratteristiche dimensionali e delle finiture previste per gli altri spazi pubblici urbani.

Ne curano inoltre la manutenzione periodica e l'efficienza.

## Art. 24- Realizzazione degli interventi

### 1. Disciplina del cantiere:

Fermi restanti gli obblighi e le competenze di legge in materia antinfortunistica in capo al Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, al Comune spetta ugualmente la disciplina delle opere provvisorie affinché non abbiano a turbare il pubblico decoro e la pubblica incolumità.

Al riguardo potrà essere disposto dal Comune l'obbligo di utilizzare teli di rivestimento e cesate in legno in relazione alle specifiche lavorazioni poste in atto.

### 2. Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie:

1) In relazione alle specifiche necessità delle attività di cantiere e dopo specifica richiesta di permesso, potrà essere consentita l'occupazione del suolo pubblico da parte dell'area di cantiere purché non vengano meno le condizioni di sicurezza e agibilità minima degli spazi pubblici interessati.

2) Tutti gli interventi di scavi su aree pubbliche comportano il deposito cauzionale determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base delle caratteristiche dell'intervento

3) Prima di dar corso ai lavori il concessionario deve, previa denuncia all'Amministrazione comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o comunque adottare gli accorgimenti tecnici prescritti dai competenti uffici comunali.

4) La recinzione provvisoria deve avere aspetto decoroso, essere alta almeno due metri.

6) Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnale illuminato a luce rossa nelle ore notturne.

### 3. Sicurezza del cantiere:

Fatte salve le vigenti norme di legge in materia di sicurezza e antinfortunistica, per tutte le strutture provvisorie dovranno essere assicurate particolari condizioni di resistenza e stabilità in relazione all'azione del vento. Nel deposito e nell'accatastamento di materiali di lavorazione sui piani di lavoro ancorché ammesso

dai piani di sicurezza redatti, dovranno essere messi in atto provvedimenti atti ad evitare cadute accidentali di materiali sul suolo pubblico.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella riduzione degli effetti dell'inquinamento ambientale indotto (polveri, rumore) che dovrà essere mitigato con opportuni provvedimenti.

In caso di interruzione dei lavori devono essere eseguite le opere necessarie a garanzia della sicurezza, dell'igiene e del decoro.

In difetto il Sindaco ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Nel caso di lavori di sopraelevazione devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

#### 4. Scavi e demolizioni:

Le operazioni di scavo e di demolizione dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza non solo per gli operatori ma anche per le strutture edilizie e gli spazi pubblici adiacenti.

Dovranno essere posti in atto provvedimenti per limitare la propagazione di polveri, rumori e vibrazioni.

Nel caso di opere di sottermurazione o di consolidamenti del terreno dovrà essere conseguito formale assenso da parte delle proprietà interessate.

#### 5. Rinvenimenti:

A seguito di eventuali rinvenimenti di archeologia dovrà essere rispettato l'obbligo di comunicazione agli enti competenti.

I lavori, per la parte interessata dal ritrovamento, devono essere sospesi.

Analogamente dicasi per rinvenimenti di eventuali materiali tossici per i quali dovrà essere direttamente interessata l'autorità comunale competente.

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia scoperta deve, ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria, informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

## **TITOLO 5 – NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

### **Art. 25 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

### **Art. 26 : Oggetti mobili.**

Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

### **Art. 27 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**



E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante

Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

#### Art. 28 : Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
2. E' comunque vietato accendere fuochi, nei casi consentiti, a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 del TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate o autorizzate.

#### Art. 29: Depositi esterni

Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

#### Art. 30: Macchine da giardino

Nel centro abitato l'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Nei giorni festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### Art. 31 : Macchine agricole

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è sempre ammessa, in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/1997.

#### Art. 32 : Uso dei dispositivi antifurto

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

#### Art. 33 : Pubblicità fonica

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dalle ore 16,00 alle ore 19,00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa;

#### Art. 34 : Pulizia strade e raccolta rifiuti

Le attività di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti sono consentite negli orari previsti da specifica regolamentazione e non sono soggette ai limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente.

#### Art. 35 : Utilizzo di strumenti musicali

Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di impianti stereofonici ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

#### Art. 36 : Attività produttive rumorose

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

Art. 37 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

## **TITOLO 6 : DISCIPLINA DEL DIRITTO AD OCCUPARE IL SUOLO, LO SPAZIO PUBBLICO O AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSO, MEDIANTE ELEMENTI DI ARREDO**

Art. 38 : Finalità

Il presente Titolo è uno strumento di riqualificazione dell'ambiente urbano: fornisce criteri formali e funzionali affinché i manufatti considerati siano utili allo scopo per cui sono preposti e motivo di ordine ed ornamento alla città.

Art. 39 : Concessioni

L'occupazione di suolo pubblico può realizzarsi previo rilascio di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.

E' fatto obbligo al titolare della concessione di consentire l'accesso all'area ai funzionari ed agli addetti degli Enti preposti al controllo, ai quali, se richiesto, dovranno essere esibiti tutti i documenti relativi all'utilizzo dell'area.

Art. 40 : Temporaneità

Tutti gli arredi disciplinati nel presente regolamento hanno carattere temporaneo e devono essere smontabili.

Per il posizionamento di dehors stagionali occorre presentare progetto redatto da tecnico abilitato.

La transitorietà non può essere a discapito della qualità: i manufatti, anche se rimovibili, non devono avere un aspetto provvisorio e/o trasandato.

L'occupazione di suolo pubblico può essere limitata a determinati giorni e ore della giornata e non deve essere causa di disturbo a terzi.

Art. 41 : Divieti

La posa di manufatti d'arredo è vietata ovunque sia previsto dalle normative vigenti ed in ogni caso in cui siano di intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di interesse pubblico.

L'occupazione del suolo non può essere concessa:

- a) sulle carreggiate stradali;
- b) al bordo del marciapiede, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
- c) sulle isole spartitraffico; possono essere concesse deroghe qualora l'attraversamento stradale non comporti alcun intralcio al traffico, né pericolosità di sorta;
- d) in corrispondenza di intercapedini, salvo nulla osta dei settori/enti interessati e/o dei proprietari;
- e) per le occupazioni annuali nelle aree appositamente attrezzate per la sosta;
- d) per le occupazioni stagionali nelle aree appositamente attrezzate per la sosta regolamentata; fatte salve le aree individuate e già oggetto di convenzioni o accordi in essere.

Sono vietati tutti i manufatti non autorizzati nell'atto di concessione; è vietata l'affissione con chiodi, l'applicazione di porta lampade e lampade, la posa di cavi o di qualsiasi oggetto sulle piante.

#### Art. 42 : Vincoli

Tale autorizzazione è necessaria nei seguenti casi:

- ❖ manufatti a delimitazione del suolo pubblico (es.: fioriere e pannelli perimetrali);
- ❖ lampioncini con diametro superiore a cm. 40 – sporgenza (braccio compreso) cm. 60;
- ❖ lanterne di dimensioni superiori a quelle sottoindicate: lunghezza cm. 30 – sporgenza (braccio compreso) cm. 60 – altezza cm. 50;
- ❖ tende con sovrapposizione a più luci di vetrina;
- ❖ pavimentazione;
- ❖ tende ombrasole;
- ❖ dehors e gazebi.

#### Art. 43 : Occupazione

L'occupazione deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario.

1. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, o del Direttore di Esercizio del gestore della linea di trasporto pubblico, a seconda dei soggetti interessati. Tale assenso non sarà considerato efficace nel caso in cui possano verificarsi problemi di sicurezza.

Non è possibile l'occupazione di marciapiedi ed aree antistanti l'esercizio del richiedente quando non resta libero lo spazio necessario per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitato o impedita capacità motoria di almeno mt 1,20. L'occupazione di marciapiedi, ferme restando le limitazioni e divieti di cui agli artt. 7, 8, 41, 54 e 74, può essere consentita in adiacenza ai fabbricati e purchè venga realizzato un marciapiede antistante l'occupazione lasciando libera una zona per la circolazione dei pedoni, comunque non inferiore alla larghezza del marciapiede esistente e a condizione che sia reso libero lo spazio necessario per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Lo spazio riferito al marciapiede dovrà essere delimitata.

2. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali ne' occultare la segnaletica stradale presente.
3. In corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione dei cordoli dei marciapiedi ed i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

Possono essere concesse deroghe in particolari situazioni geometriche e strutturali dei marciapiedi e, inoltre, qualora il triangolo citato non sia già predeterminato dalle caratteristiche geometriche del sedime stradale o dell'edificio stesso.

6. In corrispondenza di fermate di trasporti di linea l'occupazione può essere autorizzata solo quando non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri, a condizione che sia comunque preservato un corridoio pedonale di

ampiezza (misurata dal bordo del marciapiede) di almeno mt. 3,00 lungo l'intera estensione dell'area di fermata identificata da apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall'art. 158 del Codice della Strada (mt. 15,00 dal cartello segnalatore). Eventuali deroghe a tale disposizione potranno essere richieste dalla parte direttamente al Direttore di Esercizio del gestore della linea di trasporto pubblico interessata.

7. Le caratteristiche di occupazione del suolo in generale devono rispettare le seguenti distanze:
  - a) almeno mt. 1,00 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili, da cabine e manufatti vari di servizi pubblici;
  - b) almeno mt. 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi, ecc., calcolati dalla proiezione al suolo del tetto;
  - c) i chiusini, le botole e i grigliati di aerazione devono essere lasciati completamente liberi da qualsiasi tipo di copertura, in modo da garantire la completa agibilità e ispezionabilità da parte del personale addetto alla manutenzione.

#### Art. 44 : Pubblicità

1. Sono ammesse scritte pubblicitarie previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, al quale dovrà essere inoltrata la relativa istanza.
2. La pubblicità dovrà essere prevista in spazi appositi, specificati nelle schede relative ai singoli manufatti.
3. E' vietata ogni forma di pubblicità non attinente all'esercizio commerciale che richiede l'occupazione.

#### Art. 45 : Manutenzione

Tutti gli elementi di arredo devono essere sempre in ordine, puliti e funzionali:

1. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico - sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve diventare deposito di masserizie o altro.
2. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico della Ditta, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.  
L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni, purché già conformi alle nuove indicazioni.

#### Art. 46 : Restituzione del suolo

1. Il suolo occupato deve essere lasciato libero da ogni manufatto ed essere reso in pristino stato nei seguenti casi:
  - a) nei periodi non autorizzati;
  - b) allo scadere o alla revoca della concessione;
  - c) in caso di sospensione temporanea, salvo diverse prescrizioni.

#### Art. 47 : Sanzioni e rimozioni

1. Le occupazioni effettuate senza autorizzazioni o concessioni comunali sono considerate abusive e sanzionate ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
  2. Le occupazioni in difformità alle prescrizioni previste dagli articoli precedenti comportano fatte salve eventuali maggiori sanzioni previste dalle leggi vigenti l'applicazione delle sanzioni accessorie previste nella sezione 12.
- L'Amministrazione, nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, ordina al trasgressore di rimuovere le opere abusive assegnando un congruo termine per provvedervi.
- Decorso infruttuosamente tale termine, la rimozione è effettuata d'Ufficio con addebito della relativa spesa al trasgressore.

## **TITOLO 7 : ANIMALI**

### **Art. 48 : Benessere degli animali**

E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età;

E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune;

E' fatto divieto di addestrare cani o altri animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali. Sono assolutamente vietate le lotte tra animali;

E' fatto assolutamente divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle Autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;

E' fatto assoluto divieto di detenere gli animali in ambienti con condizioni igieniche non idonee e in spazi angusti tali da impedire i movimenti essenziali tipici della specie e privandoli altresì delle condizioni di vita idonee secondo le esigenze naturali ed acquisite;

Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o da chi ne abbia il possesso anche temporaneo in buone condizioni igienico-sanitarie e dovrà essere accudito e curato secondo le necessità del caso. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione nonché della custodia, salute e del benessere della prole;

E' vietato maltrattare i gatti che vivono liberi e spostarli dal loro habitat se non per ragioni di forza maggiore previo parere favorevole del Servizio Veterinario;

E' fatto assoluto divieto tenere gatti legati. E' consentito l'uso del guinzaglio per il movimento e il trasporto;

Le voliere per uccelli, salvo deroghe per esigenze sanitarie e per mostre ornitologiche, devono avere dimensioni minime pari all'apertura alare delle specie detenute;

E' vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera d'ossigeno e a temperatura e ricambio idrico non conformi alle esigenze fisiologiche della specie. Il volume di ciascun acquario non dovrà mai essere inferiore ai 10 litri d'acqua;

E' vietato spellare animali vivi;

E' vietata l'esposizione degli animali familiari nelle vetrine o all'esterno degli stessi;

E' vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili;

E' vietato tenere in isolamento animali che per loro natura amano vivere in gruppo;

E' vietato la vendita di pulcini o altri animali colorati artificialmente;

E' vietata ogni forma di gioco lotteria o intrattenimento anche in occasione di fiere, mercati, ecc. la cui vincita, dono o omaggio sia costituita da animali;

E' vietato trasportare animali familiari in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; i mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché l'adeguato apporto idrico;

#### Art. 49 : Animali di affezione

I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

#### Art. 50 : Custodia e tutela degli animali

1. Nell'ambito del territorio Comunale o su aree pubbliche è obbligatorio tenere cani o altri animali domestici al guinzaglio e contemporaneamente avere al seguito l'attrezzatura di raccolta degli escrementi prodotti dagli stessi.

2. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo; effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici; lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

#### Art. 51 : Cani

1) Il presente articolo ha lo scopo di tutelare il benessere della popolazione canina domestica e di favorire la corretta convivenza tra l'uomo ed i predetti animali disciplinandone aspetti connessi alla salute pubblica ed all'ambiente e prevenendo comportamenti scorretti del proprietario o del detentore.

##### 2) Principi generali

Il proprietario od il detentore a qualsiasi titolo di un cane domestico è responsabile della salute e del benessere dell'animale e dei suoi cuccioli e deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei bisogni degli stessi. In particolare è tenuto a:

- impedire che venga sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli,
- rifornirlo di cibo e di acqua sufficienti per quantità e tempistica;
- assicurargli adeguato benessere fisico ed etologico;
- consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
- prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale.

Il proprietario od il detentore è responsabile dei danni causati dall'animale, anche in caso di fuga o di smarrimento dello stesso.

Per detentore deve intendersi chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell'animale.

Le norme del presente articolo si applicano sia nelle aree pubbliche che di uso pubblico e su quelle aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso. Si applicano altresì alle aree private per le parti specificatamente riferite

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cani non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni in vigore.

##### 3) Obbligo di guinzaglio e di museruola

Nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte al pubblico, è fatto obbligo al detentore di cani:

- a) di accompagnare o far accompagnare sempre l'animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della mole dello stesso;
- b) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o munito di idonea museruola;
- c) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, in caso di particolare affollamento di persone dovuto a mercati, fiere, feste e manifestazioni pubbliche in genere o per altri specifici motivi;
- d) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Se il cane non è munito di museruola e siano presenti altre persone o altri animali, il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore a mt. 1,50, ovvero non deve essere tenuto ad una lunghezza superiore a mt. 2,00 nel caso di guinzaglio retrattile.

Sono esenti dagli obblighi di cui al presente articolo:

- i cani-pastore, durante la guardia di greggi o mandrie;
- i cani in dotazione alle forze armate ed agli organi di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

#### 4)Deiezioni solide

Nelle aree di cui al precedente comma 3, chi accompagna il cane è sempre tenuto a:

- a)asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale;
- b)avere al seguito, ai fini del precedente punto a), idoneo materiale/strumento per la raccolta, possibilmente di materiale plastico impermeabile.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di cani che accompagnano soggetti non vedenti.

#### 5)Tutela del patrimonio pubblico

Gli accompagnatori di cani hanno l'obbligo di vigilare affinché l'animale non danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà pubblica.

#### 7)Detenzione all'interno di abitazione e di aree private

I cani devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole. Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia.

Se tenuti all'interno di abitazioni, devono essere rispettati i regolamenti condominiali. È fatto comunque divieto di lasciare il cane su terrazze o balconi per più di 2 ore giornaliere o di isolarli in cantina.

Se tenuti in area aperta adeguatamente delimitata (cortile, giardino, ecc.), il luogo deve essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto. I cani, all'interno di dette aree, devono essere tenuti alla catena, che deve essere sufficientemente robusta ed avere solido e proporzionato ancoraggio ed una lunghezza non inferiore a mt. 5 e tale comunque da consentire all'animale di raggiungere senza problemi lo spazio riparato nonché l'acqua ed il cibo e nello stesso tempo impedirgli di raggiungere altre aree private o pubbliche.



In alternativa alla catena, i cani possono essere tenuti in apposito spazio, adeguato alla razza ed alla mole dell'animale, delimitato almeno su un lato con rete metallica o cancellata. La perimetrazione deve avere altezza da terra di almeno mt.2,00 e non deve risultare facilmente scavalcabile.

La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere tali da impedire che l'animale possa uscirne autonomamente o possa far sporgere fuori il proprio muso.

I cani tenuti all'interno di proprietà privata non adeguatamente delimitata devono essere portati al guinzaglio o tenuti alla catena. Fanno eccezione a tale obbligo i cani utilizzati per attività venatoria, per la guardia di greggi o di mandrie e per la ricerca del tartufo, purché la persona che li utilizza sia in grado di controllarne il comportamento in ogni momento.

In caso di effettivo ed insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso canile convenzionato, con spese di mantenimento a carico del proprietario.

#### 8) Obblighi e divieti vari

Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici i cani devono essere tenuti al guinzaglio. Il proprietario deve avere cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Per quanto riguarda i punti vendita al dettaglio, destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari nonché i ristoranti, bar e alberghi, la possibilità di divieto di cui al precedente comma, è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale tuttavia dovrà apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso dell'eventuale divieto. All'esposizione del cartello di divieto di ingresso deve obbligatoriamente corrispondere una autorizzazione rilasciata dal Comune. Tale facoltà viene concessa previa presentazione di una comunicazione al Sindaco.

Il divieto di accesso rimane inalterato per tutti quei luoghi comunali definiti sensibili: asili, scuole, biblioteca e negli spazi pubblici attrezzati per la ricreazione e il gioco dei bambini.

Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina Regionale entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 07 giorni.

E' vietato:

- tenere o trasportare cani chiusi nel baule dell'auto;
- tenere cani chiusi all'interno dell'abitacolo di veicoli esposti al sole;
- condurre animali al guinzaglio durante la guida di veicoli.

Il Comune, con apposito provvedimento, può stabilire che in determinate aree pubbliche, sia fatto divieto, permanente o temporaneo, di condurre cani. Il divieto dovrà essere reso evidente da apposito segnale posto ai vari accessi.

#### 9) Obblighi in caso di fuga

Il proprietario ed il detentore hanno l'obbligo di denunciare all'ufficio dell'anagrafe canina Regionale la fuga o lo smarrimento del cane posseduto, entro il giorno successivo dal momento in cui se ne sono accorti.

Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario.

Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

#### 10) Tutela dall'aggressività dei cani

Ai fini della tutela delle persone dall'aggressività di predeterminate razze di cani, si applica, per la durata della loro validità, l'ordinanza emanata dal Ministro della salute in data 27-8-2004 e l'elenco degli animali in essa contenuto, nonché quelle che dovessero essere emanate in futuro.

L'Ufficio Regionale che gestisce l'anagrafe canina provvede a comunicare alla Polizia Locale i nominativi dei proprietari di cani la cui razza o tipologia figura inserita nell'elenco di cui al precedente comma. La Polizia Locale effettua periodici, frequenti controlli nei luoghi in cui tali cani sono tenuti, per la verifica del rispetto delle norme del presente articolo.

#### Art. 52 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

### **TITOLO 8 : POLIZIA ANNONARIA**

#### Art. 53 : Erboristerie

Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti per legge.

#### Art. 54 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. R. 6/2010 art. 80.

#### Art. 55 : Attività miste

Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di vendita, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili .

La vendita al pubblico da parte degli artigiani dei loro prodotti all'interno dei locali di produzione o nei locali ad essa adiacenti deve attenersi agli orari fissati con apposito provvedimento.

#### Art. 56 : - Commercio ed esposizione di generi di antiquariato

1 - É possibile lo svolgimento di manifestazioni denominate "Mercatino dell'antiquariato" e "Mostre di hobbisti" in area pubblica di volta in volta individuata con apposita deliberazione della Giunta Comunale; le manifestazioni saranno così disciplinate:

- Area per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Si determina in € 250,00 il valore esiguo delle cose poste in vendita; oltre tale cifra trovano applicazione gli art. 126 e 128 del R.D. nr. 773/32, T.U.L.P.S.
- Area per gli hobbisti; in detta area non è ammesso il commercio, possono essere posti in esposizione per attività di scambio solo cose usate prive di valore o di valore esiguo.

2 E' vietata la vendita e l'esposizione di oggetti preziosi, si intendono oggetti preziosi gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi di cui alla legge 30 gennaio 1969, nr. 46, nonché i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e le pietre preziose

3. E' obbligatorio per tutti i partecipanti:

- a. Rispettare gli orari di accesso dei veicoli e di rimozione delle attrezzature;
- b. gli hobbisti hanno l'obbligo di presentare richiesta di partecipazione;
- c. tenere il posteggio pulito e sgombero dei rifiuti prodotti;

E' vietato:

- e. Agli operatori sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita o esposizione, con veicoli di trasporto che non servono da banco o sostegno alle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato
- f. depositare o esporre merce sul suolo, salvo generi e complementi di arredamento
- g. occupare uno spazio superiore a quello del posteggio assegnato.
- h. collocare tende, merci o altro, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico.
- i. fare attacchi agli impianti esistenti per l'utilizzazione della corrente elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.

Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti comma 1e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista art. 126 e 128 del R.D. nr. 773/32, T.U.L.P.S.

#### Art. 57 : Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2. I generi alimentari possono essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dal suolo.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

3. Occupazione del suolo pubblico con strutture espositive o supporti.

L'occupazione di suolo pubblico con strutture espositive o supporti davanti ai negozi può essere concessa se non vi ostino ragioni di viabilità od altre ragioni di pubblico interesse. Non è mai consentita davanti ai negozi adiacenti quando questi non siano chiusi, né di regola:

- a) sui marciapiedi rialzati quando non resti libero lo spazio per la circolazione dei pedoni e delle carrozzine ad uso dei disabili;
- b) sui marciapiedi a livello stradale, quando la larghezza della strada in quel punto sia inferiore a m.10.

L'Autorità Comunale, nel limitare l'occupazione, può anche ridurla a determinate ore della giornata.

Modalità per i casi di pioggia.- In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e devono essere rimosse le strutture espositive o supporti.

#### Art. 58 : Inseediamento di attività produttive.

Fermo restando le disposizioni del DPR 7/9/2010 n. 160 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.

#### Art. 59 : Targhetta dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

### **TITOLO 9 : VARIE**

#### Art. 60 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia

affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

#### Art. 61 : Accattonaggio

E' vietato raccogliere questue ed elemosine quando venga causato disturbo ai passanti.

E' fatto divieto assoluto di esibire per la pratica dell'accattonaggio animali domestici e/o selvatici (compresi quelli esotici) detenuti in evidenti condizioni di incuria e denutrizione o in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.

#### Art. 62 : Artisti di strada

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto del Titolo VI del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P..

#### Art. 63 : Divieto di campeggio libero

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

#### Art. 64 : Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

### **TITOLO 10: POLIZIA RURALE**

#### Art. 65 : Tutela del territorio

Ai proprietari dei fondi fronteggianti le strade di pubblico transito e vicinali così come a coloro che conducono a qualsiasi titolo tali fondi quanto segue:

- 1) E' fatto obbligo di mantenere le siepi in modo tale da non restringere le strade di pubblico transito e di non nascondere la segnaletica stradale compromettendone la visibilità e la lettura, e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale.
- 2) Devono essere rimossi senza indugio alberi o ramaglie che, essendo piantati nei terreni laterali a strade di pubblico transito, vi siano caduti per effetto di intemperie.
- 3) Le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a monte sia a valle di loro, dovranno essere mantenute in modo tale da impedire che franino sia il corpo stradale sia le opere di sostegno o che si verifichi l'ingombro sulla sede stradale ed a tale scopo è vietato dissodare terreni a forte pendenza o facili a franare ed a scorrere senza avere prima provveduto ad efficaci mezzi di sostegno.
- 4) Chi ha diritto di condurre acque nei fossi delle strade comunali e vicinali deve provvedere a non ostacolare il naturale deflusso delle acque con l' esecuzione di lavori e di opere.
- 5) Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti, che non siano in grado di assorbirle rapidamente, devono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee fino ad un recapito naturale, atto a riceverle anche nei periodi di piena.
- 6) I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo non possono impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti.
- 7) Le rive dei fossi e dei canali, al bordo delle pareti, devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea utilizzando mezzi meccanici o eventualmente altri mezzi.
- 8) E' vietata la coltivazione dei terreni per metri 3 (tre) dal bordo delle pareti dei canali e fossi e dalle sedi stradali.
- 9) Dal lume dei fossi deve essere, almeno una volta l'anno e comunque quando sia necessario, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni o a fenomeni putrescibili, a cura di coloro che sono tenuti alla manutenzione dei canali e fossi stessi in quanto conduttori a qualsiasi titolo dei fondi prospicienti le strade di pubblico transito.
- 10) Quando canali o fossi sono coperti devono essere dotati di pozzetti di ispezione agibili e deve essere prevista la possibilità di espurgo.
- 11) I proprietari di manufatti posti sopra i fossi e canali, in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
- 12) L' Ufficio tecnico Comunale verificherà le dimensioni minime dei manufatti da collocare su fossi e canali, ingiungendo, se del caso, ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità.
- 13) Per l'adeguamento, gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sono a carico dei proprietari.
- 14) Qualora, per natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua superficiali, derivino danni o molestie di carattere igienico sanitario e ambientale, i responsabili saranno perseguiti a norma di legge.

#### Art. 66 : Circolazione degli armenti e delle greggi.

Sulle strade comunali è vietata la circolazione degli armenti e delle greggi nei giorni feriali dalle ore 6,30 alle ore 8,30; dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

E' vietato il pascolo dei greggi e armenti a metri 100 delle abitazioni civili.

E' vietato il pascolo vagante sia in greggi come con bestie isolate senza l'autorizzazione dei proprietari o conduttori dei fondi.

#### Art. 67 : Tutela della fauna e vegetazione dai parassiti.

I proprietari o i conduttori di fondi dovranno curare, per quanto possibile, la distruzione dei parassiti vegetali ed animali nocivi alla agricoltura e alla natura, seguendo le istruzioni che saranno emanate dalle Autorità competenti.  
Gli incaricati dell'Ente Comunale provvederanno alla distruzione di parassiti nocivi all'agricoltura e alla natura, e in tale funzione possono entrare nei terreni di privati anche senza il loro permesso, purché muniti dell'ordine relativo visibile a richiesta dell'interessato.

## **TITOLO 11 : NORME PER L'USO E LA SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

### **Art. 68 : Classificazione delle aree verdi**

Gli spazi verdi del Comune si distinguono in:

**VERDE DI ARREDO** : è costituito dagli impianti nei quali il verde è posto come arredo non utilizzabile direttamente dai cittadini.

Appartengono a questa categoria gli svincoli, spartitraffico, alberature, parcheggi, piazze e piazzali.

**VERDE DI SERVIZIO**: è costituito da tutti gli impianti usufruibili dai cittadini e cioè verde di vicinato (zone P.E.E.P.), parchetti e parchi di interesse pubblico, verde annesso ad edifici pubblici (giardini nei nidi, nelle scuole di ogni ordine e grado, nei centri civici, nelle palestre e nei cimiteri e giardini pubblici.

NELL'AMBITO DEL VERDE DI SERVIZIO sono individuate le seguenti categorie:

A) Parchi: spazi verdi delimitati, con o senza recinzione, rivestiti di vegetazione spontanea o coltivata, alberi, arbusti, pinte e fiori.

B) Giardini: spazi verdi dotati di piantumazione come al punto a) annessi ad edifici pubblici (scuole, centri civici, palestre, cimiteri) con area delimitata da recinzioni metalliche, murate o siepi ornamentali.

### **Art. 69 : Campo di applicazione**

Le norme si applicano per l'uso, la salvaguardia dei parchi, dei giardini e la conservazione del verde pubblico.

Il verde pubblico sia di arredo che di servizio è un bene della collettività dei cittadini e come tale deve essere utilizzato nel civile rispetto della sua destinazione.

### **Art. 70 : Tipologie di attività**

Le attività che possono svolgersi nei parchi sono in genere libere. Fanno eccezione le attività di cui al successivo Art. 72 sottoposte a preventiva autorizzazione, nonché quelle espressamente vietate.

Alcune delle attività libere e non sottoposte a preventiva autorizzazione, possono essere effettuate osservando le modalità specifiche di cui al successivo art. 72.

Si descrivono di seguito le tipologie di attività più frequenti:

1. Calpestio - gioco ed altre attività ricreative che non comportino uso di attrezzi o di strutture fisse;
2. Attività sportive: corse, ginnastica all'aperto, gioco del pallone (es. pallavolo, pallamano, calcio, ect.);
3. Passeggiate in bicicletta;
4. Passeggiate con cani e altri animali, tenuti al guinzaglio;
5. Installazione di: attrezzi (pubblici e privati) per il gioco e lo svago (es. altalene, scivoli, torri belvedere, attrezzi ginnici, strutture fisse per la sosta, colazioni all'aperto, picnic, griglia, gazebo, palchi per manifestazioni musicali, strutture pubblicitarie);
6. Organizzazione di gare sportive;

7. Attività ricreative pubbliche e private (es. le feste popolari, concerti, manifestazioni sportive, etc.);
8. Attività di svago e libera conduzione degli animali privi di museruola e guinzaglio nelle aree eventualmente a ciò attrezzate mediante tabelle e recinzioni.

#### Art. 71 : Modalità particolari di svolgimento di alcune attività

Il gioco del pallone è ammesso unicamente nelle aree adeguatamente segnalate.

L'uso della bicicletta può avvenire unicamente nelle apposite e segnalate piste ciclabili. L'installazione di attrezzature per grigliate, colazioni all'aperto, può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate.

Le attività ricreative di cui al successivo art. 72 e l'installazione di attrezzature per spettacoli musicali possono avvenire nelle aree a ciò destinate e previa autorizzazione di cui al successivo art. 73.

#### Art. 72 : Attività sottoposte ad autorizzazione

Le attività di seguito descritte possono avvenire solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle prescrizioni della medesima indicate:

1. L'installazione di attrezzature, che può avvenire solo negli spazi preordinati o indicati nelle autorizzazioni;
2. L'organizzazione di gare sportive;
3. Le attività ricreative pubbliche e private (feste popolari, concerti, ect.).

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni e comportamenti:

- a) chiusura giornaliera entro le ore 24 per ciò che concerne l'ingresso del pubblico: in ogni caso le attività devono cessare entro le ore 1;
- b) utilizzo razionale dell'acqua, ove disponibile per l'utenza;
- c) rispetto delle aree di pertinenza delle alberature, soprattutto per quel che riguarda impermeabilizzazione e inquinamento con scarichi e scariche improprie;
- d) rispetto delle essenze (alberi e cespugli) in generale;
- e) riconsegna dell'area interessata alla manifestazione senza alcun tipo di alterazione e sgombra da cose e attrezzature relative alla manifestazione;
- f) è vietata la raccolta di semi, frutti, infiorescenza.

Le sanzioni previste al Titolo XII del presente regolamento, non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

#### Art. 73 : Modalità di autorizzazione

Chiunque intenda realizzare iniziative che comportano installazione di attrezzature all'interno delle aree destinate a verde di arredo e di servizio, è tenuto a presentare domanda di autorizzazione al Sindaco. L'autorizzazione sarà rilasciata previo parere dell'UTC.

Chiunque intenda realizzare attività sottoposte ad autorizzazione, è tenuta a presentare la relativa domanda di autorizzazione al Sindaco.

Per le attività di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 72 le domande dovranno essere presentate in data anteriore a 30 giorni rispetto a quello d'inizio.

Per dette attività ricreative di cui all'art 72 punti 2 e 3, l'autorizzazione, di cui al precedente articolo, è subordinata al versamento, presso il Comando Polizia Locale, di una cauzione pari a € 0,50 per ogni metro quadro di suolo pubblico occupato e/o di garanzia fidejussoria congrua al tipo di manifestazione autorizzata.

#### Art. 74 : Divieti generali

Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritti:



1. alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione le aree dei giardini, parchi e aree a verde;
2. occupare il suolo rappresentato da aree verdi quando queste siano utilizzate come aiuola spartitraffico o spazi delimitanti carreggiate, corsie o marciapiedi da parte di veicolo in sosta o da quant'altro le possa danneggiare;
3. danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragion piante, arbusti, tappeto erboso, come pure salire sugli alberi;
4. il calpestio degli spazi destinati ad impianti di particolare pregio per i quali è prevista adeguata segnalazione;
5. il gioco del pallone o di altri giochi, se non nei luoghi appositamente indicati;
6. fare uso di radio, strumenti sonori o musicali, sorgenti fisse o mobili di rumore di qualsiasi natura, in modo da non disturbare le persone presenti nei parchi e giardini o nelle abitazioni limitrofe dopo le ore 22.00. Per la materia si fa riferimento alla normativa in vigore.
7. schiamazzare o disturbare la pubblica quiete con grida, rumori di ogni genere, in particolare nelle ore notturne;
8. lordare in qualsiasi modo il suolo lasciando rifiuti di ogni genere come lattine di bibite, contenitori o buste, etc.;
9. accendere fuochi, al di fuori degli spazi all'uopo allestiti;
10. collocare insegne, cartelli e impianti di qualsiasi tipo al di fuori degli appositi spazi per ciò eventualmente allestiti e previa autorizzazione ai sensi della vigente normativa. In occasione di manifestazioni autorizzate all'interno dei parchi potranno essere collocati, per la durata delle medesime e ad esse inerenti, cartelli di indicazione e/o pubblicitari. Al termine i cartelli dovranno essere rimossi a cura degli organizzatori delle medesime manifestazioni. E', in ogni caso, vietata la pubblicità sonora.
11. Collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni od altri mezzi pubblicitari alle piante quando ciò possa danneggiarle;
12. L'accampamento di roulotte e attendamenti anche tramite veicoli attrezzati per il campeggio sulle aree a verde senza autorizzazione comunale;
13. Svolgere qualsiasi attività commerciale e non, sia nei giorni normali che in occasione di manifestazioni pubbliche o private, salvo i casi di specifiche autorizzazioni da parte del Sindaco;
14. Anticipare o protrarre la presenza nel parco oltre gli orari di apertura e chiusura, se stabilito o indicato.

Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

#### Art. 75 : Divieti particolari

Sono da considerarsi vietati i comportamenti di seguito specificati:

1. danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno dei parchi e dei giardini pubblici o del verde attrezzato: sedili, panche, strutture per giochi di ragazzi, muretti di recinzione di aiuole, impianti di irrigazione, pubblica illuminazione, etc.;
2. imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, o superfici presenti all'interno dei parchi o giardini;
3. affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
4. comportamenti o azioni che possono recare danno a persone o cose;
5. danneggiare le fontane, o servirsene per lavare veicoli o quant'altro e di attaccare alle bocche delle fontane tubi o condutture di qualsiasi genere per derivarne acqua;
6. soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite;
7. adibire le panchine a giaciglio, nonché salire su di esse in piedi;

8. scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture del parco;
9. effettuare le attività di cui all'art. 73 del presente regolamento senza la prescritta autorizzazione, nonché protrarre le medesime oltre gli orari di cui al comma 3 del suddetto art. 73;
10. abbandonare nelle aree a verde pubblico siringhe, oggetti taglienti o altro materiale che possa costituire veicolo d'infezione;
11. danneggiare in qualsiasi modo, deturpare, imbrattare con scritte o altro, arrampicarsi sui monumenti presenti all'interno dei parchi o giardini.
12. Fumare
13. Il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato nei parchi e giardini pubblici. È altresì vietato consumare o detenere per il consumo immediato in luogo, bevande di qualsiasi genere in bottiglie/contenitori di vetro. Fanno eccezione deroghe espressamente previste in occasioni di manifestazioni autorizzate.

Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

#### Art. 76 : Animali nelle aree verdi

- A. Nelle aree verdi la responsabilità per ogni eventuale danno causato a terzi, persone o cose è a totale carico dei proprietari degli animali.
- B. È vietato lasciare liberi e non custoditi cani od altri animali che possono spaventare o disturbare o infastidire le persone presenti nei giardini o parchi pubblici, al di fuori delle aree di cui al punto A.
- C. È vietato introdurre, sia di giorno che di notte, cani e qualsiasi altro animale domestico, anche se tenuti al guinzaglio ed avendo al seguito l'attrezzatura di raccolta degli escrementi (paletta e sacchetto di plastica) nel giardino pubblico di Villa Cairoli. Gli animali di piccola taglia possono essere condotti al guinzaglio anche senza museruola.
- D. Gli animali sopraccitati devono essere "custoditi" in modo tale da non arrecare danno o pregiudizio alle strutture durante le loro necessità fisiologiche. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere gli escrementi al di fuori delle piazzole di servizio appositamente attrezzate.
- E. È sempre vietato catturare, detenere o infastidire in qualunque modo gli animali presenti nelle aree a verde pubblico con particolare riferimento agli uccelli, alla fauna minore.
- F. All'interno delle aree verdi ove consentito l'ingresso, è vietato ogni attività non direttamente connessa con lo svago degli animali. È vietato inoltre l'addestramento da difesa o attacco.
- G. Nelle aree a verde non è consentito l'accesso agli animali selvatici, autoctoni e/o esotici, anche se addestrati.

Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

#### Art. 77 : Veicoli

È vietata la circolazione di veicoli a motore di ogni tipo in tutte le aree verdi, compreso i viali; sono altresì vietati la sosta o l'abbandono degli stessi.

Dal divieto sono esclusi i veicoli di Polizia per i servizi di istituto e i veicoli adibiti alla manutenzione del verde.

Sono altresì esclusi dal divieto i veicoli indispensabili per l'allestimento e l'approvvigionamento delle iniziative autorizzate; in tal caso è fatto salvo il ripristino di eventuali danneggiamenti.

È altresì vietato trainare a mano i veicoli a motore.

Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

#### Art. 78 : Pattini e skate-board

E' vietato giocare nelle direttrici stradali e nelle aree a verde con pattini e con tavole a ruote o con qualsiasi attrezzo che determini situazioni di pericolo per le persone.  
Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

#### Art. 79 : Rimozione

I veicoli a motore introdotti abusivamente nei parchi potranno essere rimossi e trasportati alla Depositeria Comunale dove saranno restituiti ai proprietari previo rimborso delle spese di rimozione e custodia. Il proprietario del veicolo è responsabile in solido di eventuali danni causati all'area verde e/o alle attrezzature esistenti.  
Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

#### Art. 80 : Norma generale

Sono vietate tutte le attività o le manifestazioni o i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme sopra elencate, rechino danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

### **TITOLO 12 : SANZIONI**

#### Art. 81 : Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 .

Le sanzioni sono applicate con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

### **TITOLO 13 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### Art. 82 : Abrogazioni di norme.

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale Con Deliberazione n 3 del 13/02/2004 è abrogato.

Art. 83 : Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale entra in vigore il

\_\_\_\_\_.

Art. 84 : Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.